

In tale situazione la direzione del SISDe è rimasta sostanzialmente passiva, non avendo compiuto atti di impulso e/o correttivi verso il Centro Roma 1 diretti a rimuovere le citate inefficienze. Le uniche eccezioni rilevabili dagli atti acquisiti dalla Commissione sono una nota del 5 gennaio 1995 di stimolo all'organo periferico, volta a sensibilizzare la fonte al fine di approfondire l'ipotesi del possibile coinvolgimento di Giancarlo Marocchino ed Elio Sommovilla nell'omicidio dei giornalisti¹⁰⁴² ed una del 10 gennaio 1995 che comunicava al Centro Roma 1 le informazioni ricevute dal SISMi su Giancarlo Marocchino, Elio Sommovilla e Mugne Said Omar¹⁰⁴³, peraltro non riscontranti le acquisizioni del Centro medesimo.

Per le restanti notizie, copiose e discordanti tra loro ed in particolare per quelle acquisite nell'immediatezza dei fatti, che narravano di un coinvolgimento di ambienti integralisti islamici nel duplice omicidio, la direzione del servizio non ha ritenuto di intervenire in alcun modo.

Però, mentre le notizie relative a Giancarlo Marocchino, Elio Sommovilla e Mugne Said Omar - pur non particolarmente verificate ed approfondite - hanno avuto un seguito di comunicazione esterna al servizio, lo stesso non è avvenuto per le notizie relative all'integralismo islamico. E non si individua alcuna giustificazione al completo oscuramento ed alla mancanza assoluta di ricerca del riscontro di tali informazioni.

La direzione del SISDe, considerata la descritta inattività, non ha proceduto ad alcuna sostanziale verifica di attendibilità della fonte smentendo, nei fatti, il Falchi che ha affermato ai consulenti della Commissione che l'“attività di verifica di norma consentiva alle Divisioni competenti di effettuare anche la conferma dell'attendibilità della fonte. Come ho già detto questa fonte di cui parliamo aveva ottenuto la conferma di attendibilità”.

Le considerazioni sopra esposte smentiscono anche il dott. Albini che, parlando della possibile matrice integralista del delitto ha detto: “in realtà con me la fonte aveva attribuito la responsabilità dell'omicidio sia a Marocchino e Sommovilla che a Mugne indicando come ragione il traffico di armi; effettivamente, non ho approfondito con la fonte la discrasia rispetto alle informazioni precedenti dove si parlava di fondamentalisti islamici, anche se devo precisare che comunque le informazioni che ricevevamo venivano trasmesse alla Direzione competente dove venivano attentamente verificate”.

¹⁰⁴² Nota del 5/1/1995 n. 95TER.121H.3/1994/052 di prot. diretta al Centro Roma 1. Doc. 108.1 pag. 104

¹⁰⁴³ Nota del 10/1/1995 n. 95TER.286 H.3/1994/052 (4[^]) di prot. diretta al Centro Roma 1 con oggetto: Mogadiscio, 20.3.1994 - Omicidio dei giornalisti italiani Ilaria ALPI e Miran HROVATIN. Doc. 108.12 pag. 492-497

Del resto, che siano mancati riscontri ed approfondimenti - come già osservato in precedenza - lo dice indirettamente il Generale Mario Mori, Direttore del servizio, nella nota dell'1 agosto 2002¹⁰⁴⁴, diretta al Co.pa.Co. dove afferma che: *“le informazioni a suo tempo riferite consistevano in voci raccolte in indefiniti ambienti somali a Mogadiscio, che il fiduciario non fu in grado di precisare, così come non fu in grado di fornire significativi indizi o prove di responsabilità sul conto delle persone indicate come coinvolte nel duplice omicidio.”* È evidente che se per Mori le informazioni erano voci imprecise raccolte in indefiniti ambienti somali, la conseguenza naturale del suo ragionamento porta ad affermare che egli riconosca una assenza di riscontri e di approfondimento delle notizie.

Però, non condividendo la interpretazione dei fatti fornita da Mori, dalla lettura delle informazioni acquisite, che sono spesso dettagliate, si trae la convinzione che riscontri ed approfondimenti avrebbero potuto essere compiuti non solo dal personale del servizio, operando con e sulla fonte, ma anche dalla polizia giudiziaria, dalla magistratura e dal SISMi.

Invece, hanno caratterizzato la funzione informativa del servizio sulle vicende del duplice delitto: il carente approfondimento delle notizie ad opera del SISDe; la mancata intesa con il SISMi che, se richiesto, avrebbe potuto fornire i copiosi elementi acquisiti sulla ipotesi della matrice islamica del delitto; l'incompleta comunicazione delle notizie ricevute al Ministro dell'Interno ed alla Polizia Giudiziaria ed il diniego di rivelare il nome della fonte in sede giudiziaria.

c. COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI ALLE ALTRE ISTITUZIONI DELLO STATO.

Abbiamo osservato che il SISDe in base all'articolo 6 della legge 801 del 1997 è *“...tenuto a comunicare al Ministro per l'interno e al Comitato di cui all'articolo 3 (CESIS) tutte le informazioni ricevute o comunque in suo possesso, le analisi e le situazioni elaborate, le operazioni compiute e tutto ciò che attiene alla sua attività”* ed il direttore del servizio, inoltre, ha l'obbligo di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativi a fatti configurabili come reati.

Sul contenuto e sui limiti di questi obblighi informativi il Generale Mori ha riferito alla Commissione: *“... Quella del Servizio è un'attività informativa. Una volta acquisite delle notazioni, dei dati o delle notizie,*

¹⁰⁴⁴ DOC 108.1 pag. 300/311.

esso è obbligato per legge a trasmetterle alla polizia giudiziaria per gli sviluppi ulteriori. È obbligato comunque, anche se la notizia non abbia una rilevanza per le attività di polizia giudiziaria, ad informare il ministro di riferimento - che per il Sisde è quello dell'interno - e la segreteria del Cesis, per poi eventualmente tramitare la notizia alla Presidenza del Consiglio. Quando il Servizio, al di fuori della mia gestione, ha acquisito notizie relative alla vicenda, sono state tramitate in queste direzioni". E circa il contenuto minimo dell'informazione tale da far scattare la necessità della trasmissione alla polizia giudiziaria Mori ha affermato che occorre che la notizia abbia un minimo di credibilità e la possibilità di essere sviluppata¹⁰⁴⁵.

A fronte di tali obblighi di legge si riscontrano diverse possibili violazioni da parte del servizio segreto civile e dei suoi responsabili.

Infatti, dall'esame degli atti più rilevanti compiuto dalla Commissione risultano comunicate all'esterno del servizio solo poche informazioni rispetto a quelle complessivamente acquisite.

Nel periodo di direzione di Domenico Salazar sono state comunicate all'esterno del servizio:

- la nota del 31/8/1993 n. 93TER. 10495 0.1/15 Somalia (7[^]) di prot. diretta a: Dipartimento Pubblica Sicurezza, Comando Generale Carabinieri, Comando Generale GDF, Ministero Interno Gabinetto Segreteria Speciale e per conoscenza a CESIS e SISMI avente ad oggetto: *"Livorno - Possibile transito di armi destinate alla guerriglia somala"*¹⁰⁴⁶;
- la nota del 13/9/1993 n. 93TER. 10938 O.3/230 (7[^]) di prot. diretta al Ministero dell'Interno - Gabinetto Segreteria Speciale avente ad oggetto: *"Attività in Italia di una organizzazione somala di supporto al Gen. FARAH AIDID"*¹⁰⁴⁷;

¹⁰⁴⁵ Si riporta uno stralcio della deposizione del Generale Mori alla Commissione Alpi-Hrovatin il 9/11/2005:

MARIO MORI. "... Quando vi sono arrivato, il Sisde forniva un determinato numero di informative agli enti che avevano titolo a riceverle; ad un certo punto, mi è stato contestato che avevo ridotto di molto il numero di informative che mandavamo in giro e io dissi che le avrei ridotte ulteriormente, avendo una certa idea al riguardo. Sono stato fruitore per tanti anni delle notizie del Sisde e del Sismi e le confesso, onorevole, che molte le buttavo nel tritacarte! Quando mi viene fornita una notizia che non posso controllare ... io, come ufficiale di polizia giudiziaria, vengo messo in difficoltà, mentre non lo è magari chi la fornisce, non rivestendo tale carica! E' una questione di correttezza. Ho ridotto così di gran lunga le informative

Finché possiamo andare avanti con i mezzi che non sono della polizia giudiziaria, che ha molti più mezzi per accertare il vero o comunque per constatare i fatti, lo facciamo (quindi, facciamo i riscontri, chiediamo ad altre fonti, facciamo anche dei pedinamenti e delle osservazioni), ma quando i nostri strumenti o quelli fornitici da altri servizi - chiediamo anche notizie agli altri servizi - non sono sufficienti, trasmettiamo gli atti agli organi che hanno la polizia giudiziaria alle proprie dipendenze.

PRESIDENTE. In base a quali elementi?

MARIO MORI. Quando hanno un minimo di credibilità, quando la notizia può essere in qualche modo sviluppata; se la polizia giudiziaria non può sviluppare una notizia, è inutile che gliela mando".

¹⁰⁴⁶ Doc. 108.12 pag. 349

¹⁰⁴⁷ Doc. 108.12 pag. 352-357

- la nota del 6/12/1993 n. N.93MDS 13837 Z. 18797 (4) di prot. diretta al Ministero Interno Gabinetto Segreteria Speciale su tale Francesco Corneli, persona interessata a vicende finanziarie e commerciali con la Somalia¹⁰⁴⁸;
- la nota del 8/6/1994 n. 94TER 6490 O.5/1 Somalia vl.8 (4[^]) di prot. diretta a: Dipartimento Pubblica Sicurezza, Comando Generale Carabinieri, Ministero Interno Gabinetto Segreteria Speciale e per conoscenza a CESIS, avente oggetto: “*Mogadiscio, 20/3/1994. Omicidio dei giornalisti italiani Ilaria ALPI e Milan HROVATIN*”, relativa alla ipotesi che il duplice delitto fosse stato deciso per evitare la divulgazione di notizie inerenti al trasporto d'armi di contrabbando effettuato dalla cooperativa italo-somala "SOMALFISH" facente capo a Mugne Said Omar¹⁰⁴⁹;
- la nota del 9/6/1994 n. 94TER.6491 O.5/1 Somalia vl 8 (4[^]) di prot. diretta al SISMI con la quale si trasmette un appunto contenente, in forma più sintetica, le notizie di cui all'appunto dell'8 giugno 1994 sopra indicato. Viene richiesto al Sismi: “*Allo scopo di valutare l'attendibilità della fonte, si prega di voler cortesemente comunicare eventuali elementi informativi di riscontro al riguardo*”¹⁰⁵⁰.

La notizia con la quale il duplice omicidio Alpi – Hrovatin è stato attribuito a banditi che collaboravano con gli integralisti islamici di AL ITTIHAD AL ISLAM¹⁰⁵¹ e quelle concernenti la situazione somala nell'imminenza del ritiro dei contingenti UNOSOM, la conseguente tensione a Mogadiscio¹⁰⁵² e l'attività del movimento integralista islamico AL ITTIHAD AL ISLAM¹⁰⁵³, ritenute dallo stesso Centro SISDe Roma 1 connesse al duplice delitto, non sono state comunicate né alla polizia giudiziaria, né al Ministro dell'interno né al SISMI.

Il prefetto Salazar, sul punto, ha detto alla Commissione che la mancata comunicazione di alcune delle informazioni raccolte è dovuta al fatto che le stesse sono state ritenute generiche, non costituenti notizia criminis e comunque attinenti ad una vicenda avvenuta in zona al di fuori della competenza territoriale ed istituzionale del Sisde¹⁰⁵⁴. Il Salazar ha, invece,

¹⁰⁴⁸ Doc. 108.9 pag. 26

¹⁰⁴⁹ Doc. 4.17

¹⁰⁵⁰ Doc. 108.1 pag. 13-15

¹⁰⁵¹ Nota del 22/3/1994 n. RM1.34570/67 di prot. del Centro SISDE Roma 1 diretta alla Direzione SISDE. Doc. 108.2 pag. 2-4.

¹⁰⁵² Nota del 7/2/1994 del Centro SISDE Roma 1 diretta alla Direzione SISDE. Doc. 108.13 pag. 8-10

Nota del 14/2/1994 del Centro SISDE Roma 1 diretta alla Direzione SISDE. Doc. 108.13 pag. 3-4

¹⁰⁵³ Nota del 23/2/1994 n. RM1.34570/65 di prot. del Centro SISDE Roma 1 diretta alla Direzione SISDE. Doc. 108.13 pag. 5-7.

¹⁰⁵⁴ audizione del 7 settembre 2005 innanzi alla Commissione Alpi – Hrovatin: “*Diciamo che questa vicenda tragica si è verificata in una zona che è fuori della competenza territoriale ed istituzionale del Sisde, con effetto locale, senza ricadute. Sono pervenute da fonti alcune segnalazioni di natura generica, non circostanziata, che potevano anche essere il frutto di una elaborazione logica, concettuale, cioè di chi facesse un commento su articoli di stampa o di televisione o di riviste settimanali, tant'è che queste segnalazioni, che erano precedenti, sono state visionate da me,*

affermato che la maggiore rilevanza delle notizie che facevano risalire la responsabilità del delitto alla Somalfish, in quanto costituenti vera e propria notizia criminis e perché provenienti da fonte informativa diversa, hanno giustificato la comunicazione all'esterno del servizio.

La Commissione, come già osservato in precedenza, da un lato non condivide il giudizio di genericità e di minor valenza delle notizie attinenti l'integralismo islamico rispetto a quelle relative alla Somalfish, ritenendole tutte informazioni ugualmente circostanziate, anche se da approfondire e da riscontrare. Dall'altro evidenzia che non corrisponde al vero l'affermazione del Salazar sulla provenienza della notizia relativa alla Somalfish da fonte informativa diversa rispetto a quella che aveva riferito sull'integralismo islamico, addotta dal prefetto a sostegno della maggiore credibilità della prima fonte. Infatti, come si è già detto, tutte le acquisizioni della Commissione confermano l'unicità della fonte del Centro Roma 1 del SISDe.

Nel periodo di direzione di Gaetano Marino sono state comunicate all'esterno del servizio:

- la nota del 9/12/1994 n. 94TER. 14480 H.2/1994/052 (4[^]) di prot. diretta al SISMi avente ad oggetto: *Mogadiscio, 20.3.1994 - Omicidio dei giornalisti italiani Ilaria ALPI e Milan HROVATIN*, nella quale si riferisce della ipotesi di coinvolgimento di Giancarlo Marocchino ed Elio Sommovilla come mandanti o mediatori fra mandanti ed esecutori dell'omicidio¹⁰⁵⁵;
- la nota del 20/12/1994 n. 94TER. 15383 H.3/1994/052 di prot. diretta al SISMi, avente lo stesso oggetto della precedente, con la quale - al fine di ottenere una eventuale conferma sulla notizia - si forniscono dettagliate notizie su Giancarlo Marocchino asseritamene implicato in traffici di armi, munizioni e stupefacenti¹⁰⁵⁶,

trasmesse all'ufficio che tratta - e poi spiegherò in che termini - il procedimento e, non avendo ottenuto quella capacità di utilizzazione o utilizzabilità, perché non costituivano elementi circostanziali per essere veicolate, né, soprattutto, notizia criminis nel senso stretto della parola, sono state messe agli atti e siglate”...

“Quindi ritengo, anche sulla base ex post, cioè di quello che è stato veicolato con le tre segnalazioni che sono precedenti all'uccisione, che queste non avessero un contenuto di veicolazione tale da essere restituite a me per essere mandate a chi di competenza; cosa che invece è avvenuta, come avete visto dagli atti, quando c'è stata una notizia criminis, proveniente da altra fonte, che riguardava il noto problema della società Somal Fish, nella quale veniva ipotizzata la possibilità che una nave venisse utilizzata per il trasporto di materiale illegale (droga, armi o altro) e che, come risulta, è stata immediatamente veicolata. Non solo: io ho fatto desegretare questa segnalazione perché venisse dal capo della Polizia mandata alla procura della Repubblica.

Nel periodo della valutazione sulla morte della Ilaria, che era di natura generica, parlando di addebitamento al fondamentalismo islamico, senza dare nessun costrutto - fermo restando che per queste argomentazioni erano competenti territorialmente i nostri colleghi similari dell'altro servizio -, questa era una segnalazione talmente generica e senza alcuna ricaduta nel territorio di competenza istituzionale del Sisde che non ha avuto nessun seguito. Anche perché, se lei nota, presidente, dal 24-26 marzo (ora non ricordo) fino a tutto il periodo della mia permanenza al Sisde non è arrivata nessuna segnalazione di altra individuazione di causazione di questo duplice omicidio, per cui non si è avuto il tempo di fare la valutazione di un contesto - forse, chi mi ha sostituito ha avuto più tempo di ragionarci - in due o tre mesi, dalla fine di marzo alla fine di giugno”

¹⁰⁵⁵ Doc. 108.12 pag. 487-488 e doc. 108.1 pag. 65 66

¹⁰⁵⁶ Doc. 108.1 pag. 76 - 77

- la nota del 11/12/1995 N.95MD.110736/Z4.3940 (II) di prot. diretta al Dipartimento della Pubblica Sicurezza e per conoscenza al SISMI, relativa a Mugne Said Omar ed alla "SHIFCO MALIT S.r.L", società somala impegnata nella pesca e nella commercializzazione di prodotti ittici, attraverso l'utilizzo di una flotta di 5 pescherecci più una nave appoggio, donati dal governo italiano a quello somalo nell'ambito della cooperazione. Il documento riferisce che le predette imbarcazioni sarebbero state utilizzate dal Mugne per il trasporto di armi ed esplosivi¹⁰⁵⁷;

- la nota del 23/12/1995 N. 95LEG.W2/26 .RAO.12.1 di prot. diretta al Ministero dell'Interno ed al CESIS, che in relazione a notizie contenute nell'articolo, a firma Dimitri BUFFA, apparse su "L'Indipendente" del 20/12/95, esclude che Giancarlo Marocchino abbia mai intrattenuto, a qualsiasi titolo, rapporti di collaborazione con personale del servizio¹⁰⁵⁸;

- la nota del 24/7/1996 N. 96TER. 13956 H.3/1994/052 (3[^]) di prot. diretta al Dipartimento PS ed ai Comandi Generali dell'Arma dei Carabinieri e della GdF, in cui si comunicano informazioni relative al sequestro della nave FARAH OMAR, di proprietà della Cooperativa SHIFCO (già Somalfish) ad opera di miliziani del clan Abgal, clan di appartenenza di Ali Mahdi, asseritamene causato dai traffici del Mugne¹⁰⁵⁹.

Anche nel periodo di direzione del SISDe del Generale Marino e in quelli successivi, le notizie che riportavano agli integralisti islamici la responsabilità del delitto e quelle concernenti la situazione somala nell'imminenza del ritiro dei contingenti UNOSOM, nella quale sarebbe maturato il delitto, non sono state comunicate né alla polizia giudiziaria, né al Ministro dell'interno né al SISMI.

Inoltre, è emerso che una nota¹⁰⁶⁰ del 7/7/1995, predisposta per essere inviata al Ministero dell'Interno, ai vertici delle forze di polizia, al CESIS ed al SISMI, avente ad oggetto il duplice delitto e nella quale si riferiscono notizie su traffici di armi verso la Somalia e in cui si fa cenno a tale Mohamed Qareb Hussein, legato al movimento integralista dei Fratelli Musulmani e che sarebbe ufficiale di addestramento del movimento integralista nella zona di Karan (Mogadiscio Nord), non è stata più inoltrata. Specificamente, risulta annullato l'invio dell'atto con una annotazione manoscritta siglata M. G., annotazione e sigla che Gaetano Marino, in audizione, ha disconosciuto.

Non si è potuto accertare se tale comportamento, unito alla mancata comunicazione all'esterno del servizio delle informazioni

¹⁰⁵⁷ Doc. 108.12 pag. 257-268

¹⁰⁵⁸ Doc. 108.8 pag. 6

¹⁰⁵⁹ Doc. 108.1 pag. 203-206

¹⁰⁶⁰ n. 95TER. 11038 H.3/1994/052 VL2 (4[^]) di prot.Doc. 108. 3 pag. 44-45

sull'integralismo islamico, abbia rappresentato una precisa volontà di tacere queste notizie ovvero sia da ascrivere ad una colposa sottovalutazione dell'importanza e della pertinenza delle notizie stesse in relazione al duplice delitto.

Il Prefetto Mori ha ipotizzato che sia stato un errore dell'archivio che non ha messo a disposizione tutto il materiale esistente¹⁰⁶¹, tuttavia è certo che il direttore del servizio Marino non ignorava l'esistenza delle informazioni che riportavano agli integralisti islamici la responsabilità del delitto. Infatti, con nota del 6/2/1996 della Divisione Contro Terrorismo del SISDe si porta a conoscenza il direttore, con un appunto riepilogativo, di tutta l'attività di informazione svolta sul caso Alpi-Hrovatin dal Centro Roma 1¹⁰⁶².

Nel documento, oltre ad essere ricordate le informazioni sulla "SOMALFISH", su Said Mugne, su Giancarlo Marocchino e su Elio Sommavilla, si dice: *"Il Servizio ha seguito la vicenda principalmente attraverso la fonte OMISSIS (del Centro Roma 1) che, dal febbraio 1993 fornisce contributi di spessore significativo, prevalentemente orientati verso la situazione politico militare del Corno d'Africa, con particolare riferimento al conflitto tra i clan somali ed alle infiltrazioni musulmane. Immediatamente dopo l'omicidio dei due giornalisti, l'informatore, in una segnalazione del 22/3/1994, indicava come fondata l'ipotesi che attribuiva l'azione a "banditi che collaborano con gli integralisti islamici", nell'ambito dell'affermazione di "una supremazia di ideologia politico-religiosa guidata dagli integralisti"... "In un ulteriore fax del 12/4/1995 il SISMI comunicava di aver appreso che nel traffico di armi gestito dal MAROCCHINO sarebbero coinvolti l'italiano Giovanni POLVANI (dal 91/92 residente in Kenya) e il somalo Mohamed QAREB HUSSEIN responsabile militare del "Movimento dei Fratelli Musulmani" in Somalia. Per il trasporto delle armi verrebbe utilizzata la motonave "21 OTTOBRE", citata sin dal maggio 1994 dalla fonte OMISSIS ..."*

Questo documento, tra l'altro, smentisce le affermazioni di Salazar che aveva minimizzato innanzi alla Commissione l'importanza delle informazioni raccolte dal Centro Roma 1 sulla matrice islamica. Infatti, la nota del 6/2/1996 giudica assai positivamente tutte le notizie riepilogate nel documento tra cui anche quelle sulla pista islamica¹⁰⁶³.

Il Generale Marino, nelle sue dichiarazioni alla Commissione¹⁰⁶⁴, interrogato sulla sua conoscenza delle informative del Centro Sids Roma 1 sopra indicate, narranti della possibile matrice islamica del duplice

¹⁰⁶¹ Audizione di Mario Mori del 9/11/2005.

¹⁰⁶² Doc. 108.1 pag.188-193

¹⁰⁶³ Cfr nel documento il passaggio: *"la fonte OMISSIS (del Centro Roma 1) fornisce contributi di spessore significativo, prevalentemente orientati verso la situazione politico militare del Corno d'Africa, con particolare riferimento al conflitto tra i clan somali ed alle infiltrazioni musulmane"*

¹⁰⁶⁴ Audizione del 22 settembre 2005 pag. 3 - 5.

delitto, ha negato. Egli, affermando di aver richiesto un appunto riepilogativo sulla vicenda al suo staff ha sostenuto con un complesso ragionamento che in tale appunto non vi fossero riferimenti alla pista fondamentalista. Il Marino ha detto con sicurezza *“Chiarisco e ripeto che l'appunto mi fu fatto unicamente per inquadrare il fatto delittuoso. Non mi fu fatto cenno assolutamente alla situazione ambientale dalla quale il fatto delittuoso ebbe origine. Quindi, di tutto quello di cui lei mi sta facendo partecipe non sono mai venuto a conoscenza”*. Ed alla domanda: *“Lei le avrebbe mandate all'autorità giudiziaria, queste informative?”* il Generale ha affermato *“Io non le avrei mandate. Ripeto, le avrei mandate al Sismi come supporto, come collaborazione e come ulteriore notizia per l'approfondimento doveroso da parte del Sismi, il quale - sono sicuro - avrà una produzione enorme, avendo avuto la possibilità di vivere in loco tutta la vicenda”*. Ed ancora, preso atto che le suddette notizie non furono inviate nemmeno al SISMI, il Marino ha ulteriormente negato di aver preso cognizione di queste informative ed attribuito la responsabilità al direttore della divisione competente¹⁰⁶⁵.

Il periodo di direzione del SISDe del Prefetto Stelo, oramai distante nel tempo dall'epoca dei fatti, è caratterizzato dalla trattazione di poche informazioni sul duplice delitto, spesso semplicemente rielaborazioni di vecchie notizie. Tuttavia, solo alcune delle notizie che avrebbero potuto avere rilevanza per le finalità investigative risultano comunicate alle forze di polizia ed agli altri organismi dello Stato.

In particolare, la nota del 16 settembre 1997¹⁰⁶⁶ del Centro SISDE Roma 1, che tratta della Bankiga Islaamiga Soomaaliya (Banca Islamica di Somalia) e del cittadino somalo Yusuf Cariiri, identificato in Sheikh Abdi Yusuf, detto "IRIRI", a suo tempo indicato quale proprietario dell'autovettura fuoristrada noleggiata in Somalia da Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, contiene notizie interessanti per le autorità inquirenti. Infatti, si da atto che il citato soggetto, oltre ad essere implicato in truffe finanziarie in danno di suoi connazionali, era all'epoca dimorante in Roma e di lui si conosceva l'indirizzo e l'utenza telefonica, per cui il somalo avrebbe potuto essere rintracciato ed interrogato sul duplice delitto da parte della DIGOS e del PM di Roma. Tale informazione, doverosamente, è stata riportata nelle note del 18/09/1997¹⁰⁶⁷ e del 9/10/1997¹⁰⁶⁸, a firma Vittorio Stelo, trasmesse ai vertici delle forze di polizia, al Ministero dell'Interno, al Cesis ed al SISMI.

¹⁰⁶⁵ Audizione del 22 settembre 2005 pag. 5: *“Ora, penso che l'inquadramento politico della questione in quel momento non fosse considerato di rilevanza. La responsabilità dell'inquadramento ricadeva e ricade sul direttore di divisione, il quale ha l'obbligo di valutare le situazioni.”*

¹⁰⁶⁶ - nota nr. N.97RM1. 3960/34570/180 (2^) di prot., da Centro SISDE Roma 1 a Direzione SISDE Reparto Operativo e, per conoscenza a CENTRI SISDE di Livorno e Milano. DOC 108.1, pag. 275/276.

¹⁰⁶⁷ - DOC 108.12 pag. 237/239.

¹⁰⁶⁸ - DOC 108.12 pag. 240/241.

Invece, il servizio - facendo seguito ad una richiesta del 3/12/1998¹⁰⁶⁹ del PM Ionta diretta alla Digos di Roma di acquisire la documentazione lì prodotta relativa a vari articoli di stampa che rivelavano che SISMi e SISDe conoscevano i mandanti del delitto - ha fornito una risposta che tace ancora gli elementi informativi sulla pista islamica. Infatti la nota del 29/12/1998¹⁰⁷⁰ diretta al PM Ionta trasmette solo il documento dell'8/6/1994, già inviato al Ministero dell'interno ed ai vertici delle forze di polizia, che tratta unicamente delle altre ipotesi (SOMALFISH, Mugne, Osman Mohamed Sheikh, Abukar Mohamed Ali, Samatar Mohamed, detto "Farghetto", Marocchino e Sommavilla).

Nel periodo di direzione del Gen. Mori, durante il quale non si registrano nuove acquisizioni informative rilevanti, il servizio segreto civile con una nota del 1/07/2002¹⁰⁷¹ diretta al CESIS "... *assicura che tutti gli elementi esistenti in questi atti sull'omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin furono a suo tempo portati a conoscenza dell'A.G.*" Nel documento si riepilogano le informazioni fiduciarie acquisite:

- nel maggio 1994 che vedono il coinvolgimento della cooperativa italo-

somalo SOMALFISH, di Mugne Said Omar, del Colonnello Osman

Mohamed Sheikh, di Abukar Mohamed Ali e di Samatar Mohamed, detto

"Farghetto",

- nel dicembre 1994 che interessano i cittadini italiani Giancarlo Marocchino ed Elio Sommavilla quali "mandanti o mediatori tra mandanti ed esecutori dell'omicidio".

Pure qui rimangono oscure le notizie afferenti la pista islamica, in assoluta dissonanza con l'assicurazione di completa informazione fornita all'autorità giudiziaria.

Sulla stessa linea anche la nota dell'1/8/2002¹⁰⁷² diretta al CO.PA.CO. che riepiloga cronologicamente le informazioni acquisite dal SISDe in relazione al caso Alpi-Hrovatin escludendo le prime notizie raccolte dal Centro Roma 1 del SISDe relative alla matrice islamica.

Come già ricordato, il Gen. Mori ha detto alla Commissione che il mancato riferimento alle notizie predette nella corrispondenza da lui inoltrata è dovuta ad una carenza dell'archivio del SISDe e si è impegnato a rimediare¹⁰⁷³.

¹⁰⁶⁹ - DOC 4.16.

¹⁰⁷⁰ - DOC 4.17.

¹⁰⁷¹ - DOC 108.8 pag. 22/24 e DOC 108.1 pag. 294, 295, 297.

¹⁰⁷² - DOC 108.1 pag. 300/311.

¹⁰⁷³ Audizione di Mario Mori del 9/11/2005:

“PRESIDENTE. Avete esitato altrimenti queste informative?”

PARTE III

CAPITOLO 2

LE INDAGINI IN ITALIA.

LE PRIME ATTIVITÀ

LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI PRESSO LA PROCURA DI ROMA

L'AVVICENDAMENTO DEI PUBBLICI MINISTERI

IL PRESUNTO RINVENIMENTO DI UNA MICROSPIA ALL'INTERNO DEL CARCERE DI REBIBBIA

LA RIVELAZIONE DI SEGRETI D'UFFICIO

Le indagini in Italia

Le prime attività

Come è stato ricostruito *supra* al capitolo 6, parte I, le salme di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin giunsero all'aeroporto di Roma Campino alle ore 2 del 22 marzo 1994.

Di lì a poco vennero traslate in casse di legno, ad opera della ditta Scifoni, su richiesta del servizio sanitario dello scalo.

Sulla sorte dei bagagli ci si è, parimenti, soffermati nel suddetto capitolo.

La salma di Hrovatin, traslata nella bara di legno, proseguì immediatamente per Trieste, dove il rappresentante della Rai Panchetti, consegnò la documentazione al magistrato di turno che poi disporrà l'esame autoptico prima della cremazione.

La salma della Alpi venne invece trasferita nella camera ardente allestita a Saxa Rubra. Nella medesima giornata venne celebrata la cerimonia funebre, nei viali di quel Centro Rai. Subito dopo, trasferita la salma al cimitero Flaminio, fu sospesa la sepoltura per l'assenza del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

Dopo circa tre ore giunse sul posto il Pubblico Ministero di turno dott. Andrea De Gasperis, accompagnato dal consulente medico di turno dott. Giulio Sacchetti.

Sentito sul punto dalla Commissione¹⁰⁷⁴, il Dr. Andrea De Gasperis ha riferito che il 22 marzo 1994 era arrivata dall'anagrafe del comune di Roma una richiesta di nullaosta per la sepoltura della salma di Ilaria Alpi, al momento giacente presso la RAI di Saxa

MARIO MORI. *Non ricordo. Questa discrasia, probabilmente, è dovuta ad un'interpretazione iduttiva del caso rispetto ad una maggiore ampiezza di questa notizia, che quindi non è stata presa in esame.*

PRESIDENTE. *Magari potrebbe essere l'occasione per esitarla.*

MARIO MORI. *Certamente.*

...

MARIO MORI. *Non ritengo di dovermi giustificare, ma le preciso un fatto che è alla base di questa e di altre discrasie. L'archivio del Servizio è impostato malissimo. Ad esempio, non ho trovato un fascicolo su Bernardo Provenzano: ci sono 26 riferimenti a 26 fascicoli che trattano di lui. Quindi, stiamo facendo una revisione totale dell'archivio del Sisd proprio per evitare questi errori, che poi riemergono a distanza di tempo e fanno fare al Servizio la figura di coloro che non vogliono presentare certe notizie agli organi istituzionali”.*

¹⁰⁷⁴ Audizione del 25 febbraio 2004

Rubra¹⁰⁷⁵. Preso atto di ciò, il sostituto si recò presso l'ufficio del procuratore Coiro al fine di accertare se tale corrispondenza, come da iter giuridico, fosse un atto successivo ad un'informativa di polizia giudiziaria. Tale documento, ove tra l'altro è indicata quale data del decesso il giorno 19 marzo, sarebbe stato il primo atto giunto presso la Procura dal quale poi avrebbe avuto origine il procedimento penale. Dopo essere tornato presso il suo ufficio, il Dr. De Gasperis si mise in contatto con il Dirigente della Sezione VIII della Squadra Mobile romana, con il quale concertò la

¹⁰⁷⁵ *"Richiesta nullaosta. Si prega voler rilasciare con la massima urgenza l'autorizzazione al rilascio del nullaosta per il seppellimento della salma della giornalista Ilaria Alpi, nata Roma il 24 maggio 1961 e uccisa a Mogadiscio il 19 corrente mese. La salma attualmente è netta camera ardente allestita presso il centro RAI di Saxa Rubra in Roma".*

traslazione della salma presso l'obitorio, al fine di espletare il previsto esame autoptico. Dopo pochi minuti, il Dr. Gasperis fu nuovamente contattato dal predetto funzionario di polizia il quale lo rese edotto che era già stata predisposta la cerimonia funebre con la partecipazione di *"svariate personalità"*, cerimonia che si sarebbe conclusa con la tumulazione.

A questo punto, secondo quanto dichiarato dal dott. De Gasperis, egli si sarebbe nuovamente recato dal dottor Coiro per rappresentare la situazione e chiedere istruzioni. In tale circostanza il capo dell'Ufficio gli avrebbe fornito le seguenti indicazioni *"Vai al cimitero di Prima Porta, disponi tu"*, oppure: *"è già stata traslata" o "sarà traslata", non ricordo il dettaglio; "fate la visita esterna" - nella sala mortuaria che ogni cimitero ha per le esumazioni e per questi adempimenti - "però ci devi andare tu. Ci devi stare, devi presenziare a quest'atto"*, quindi limitando l'autopsia ad un esame esterno con la presenza e la continua assistenza del magistrato *"vai tu, però ci devi stare. Devi essere presente all'atto"*.

A seguito di ciò il dott. De Gasperis si recò presso il cimitero ove trovò ad attenderlo il Dr. Sacchetti che quel giorno era il medico di turno dell'obitorio comunale dell'università La Sapienza.

Si deve evidenziare come appare del tutto ingiustificata l'assenza di qualsivoglia comunicazione formale alla Procura di Roma antecedente alla richiesta di nulla osta; né il Ministero degli Esteri, né l'organismo di polizia competente sull'aeroporto di Ciampino, hanno ritenuto di segnalare l'arrivo delle salme pur in presenza di una notizia di reato qualificata.

Tornando alle attività di quel pomeriggio si è appreso che il dott. De Gasperis, prima di dare inizio all'esame esterno della salma di Ilaria Alpi, formulò al patologo i tre quesiti tipici che si pongono in caso di morte, corrispondenti all'epoca, la causa ed i mezzi che produssero la morte.

Il magistrato ha ricordato che durante l'esame vennero rinvenute delle ferite *"che interessavano entrambe le dita di una mano e forse anche l'altra mano ed una ferita molto particolare al cranio"*. Quest'ultima, infatti, si presentava abbastanza devastata, a forma di stella invertita, aveva dei tagli a raggiera, era abbastanza profonda *"la ferita che tipicamente si può ritenere determinata da un colpo di arma corta sparato a bruciapelo nel senso che l'esplosione del colpo, investendo la cute, la fa deflagrare ... [...] Venne fatto anche il tramite con uno specillo e quindi c'era la direzione del colpo, un evidente colpo sparato da un'arma corta. Ricordo che feci anche cenno alla possibilità, alla presenza di una lesione cutanea che poteva essere determinata dal ritorno della molla, del carrello della pistola. Quindi, la risposta l'aveva data a tutti i quesiti e supportava..."*.

Nel corso di tale accertamento fu anche estratto un proiettile dal collo mediante l'incisione di tale zona *"fra l'altro, aveva il proiettile ritenuto nel collo. Fu tutta fotografata, com'era doveroso. Venne inciso il lato del collo e venne estratto il proiettile"*.

Quindi, in conclusione, il medico legale fornì una risposta a tutti i quesiti ritenendo che *"sull'epoca della morte non c'erano problemi perché, anche attraverso la televisione, si conosceva il giorno in cui era morta — la causa della morte è sempre la*

stessa, cioè l'arresto cardiocircolatorio - e quanto al mezzo disse di essere certo perché era un particolare ferita che denota... "

Sull'errore tecnico in cui è incorso il medico legale si rinvia integralmente al capitolo 5, parte I della presente relazione; qui occorre solo evidenziare che tale errore ha sviato la stessa attività investigativa ed avrebbe evitato il proliferare di accertamenti tecnici medici e balistici, disposti anche nel corso del processo nei confronti di Hashi Omar Assan, che non daranno risposte univoche. L'argomento può dirsi definitivamente concluso solo grazie all'attività della Commissione¹⁰⁷⁶.

Peraltro le erronee conclusioni a cui pervenne il dott. Sacchetti attraverso un accertamento necessariamente sommario, avrebbero dovuto *a fortiori* indurre il pubblico ministero a disporre l'esame autoptico facendo trasferire, ove necessario, la salma in luogo idoneo per tali accertamenti.

Il dott. De Gasperis ha riferito alla Commissione che presso la sala mortuaria di Prima Porta era impossibile effettuare l'autopsia e, posto dinanzi alla possibilità di effettuarla in giorni successivi ovvero procedere alla riesumazione della salma per tale scopo, ha attribuito le responsabilità di tale inadempienza al procuratore Coiro: *"Me lo disse Coiro"*. Continuando nell'audizione, alle precise contestazioni sul punto prodotte dal Presidente *"Coiro le disse intanto di fare l'ispezione cadaverica perché c'era il problema dell'occorrenza del funerale ma dopo naturalmente non è che dovesse essere Coiro a decidere se fare o meno l'autopsia. Le domando: perché non avete fatto l'autopsia? Allora, può darsi benissimo che questo sia il risultato di una valutazione basata su questa erronea diagnosi fatta dal dottor Giulio Sacchetti, oppure che ci sia stata - dobbiamo mettere in cantiere qualsiasi ipotesi - una negligenza, un errore, uno sviamento o anche, magari, non dico un'intenzionalità ma che qualcuno avesse pilotato le cose in modo tale che l'autopsia non si facesse. Tra questa gamma di ipotesi qual è quella che si verificò nella realtà? "*, il magistrato ha ribadito che avendo partecipato all'esame necroscopico ha ritenuto esaurienti le risposte fornite dal patologo.

Non è possibile condividere tale giudizio. Appare, di converso, evidente e non giustificabile la carenza degli accertamenti sul cadavere della Alpi; l'immediato espletamento di autopsie, di perizie medico-legali e tecnico balistiche avrebbe, nell'immediatezza, consentito di raggiungere risultati attendibili e utili per la ricostruzione della dinamica del fatto.

Al riguardo un giudizio assai critico è stato espresso financo nella sentenza della Corte d'Assise di Appello¹⁰⁷⁷, che questa Commissione ritiene di condividere e

¹⁰⁷⁶ Si rinvia al capitolo 5, parte I.

¹⁰⁷⁷ Sentenza del 26 febbraio 2002 emessa in sede di rinvio dalla Cassazione; sul punto si legge: *"E' notevole il fatto che un altro gruppo di sorprendenti contraddizioni riguardò gli esiti degli accertamenti peritali, a loro volta frammentari e non del tutto tempestivi, effettuati sui cadaveri. Questi furono dapprima descritti dai medici di bordo della nave Garibaldi, su cui furono trasportati poco dopo il delitto; successivamente la salma del HROVATIN fu sottoposta ad autopsia a Trieste - dove l'operatore fu sepolto - il 24 marzo 1994, quasi in corrispondenza del suo arrivo in quella città; il corpo della ALPI, invece, al suo arrivo a Roma, il 21 marzo, fu inspiegabilmente oggetto di sola ispezione esterna, a cui procedette il prof. Giulio SACCHETTI... Il cadavere della giornalista fu sottoposto ad autopsia soltanto ad oltre due anni di distanza, il 4 maggio 1996, previa riesumazione, in sede di consulenza medico legale e balistica disposta dal PM. Le conclusioni furono opposte.. "* a quelle raggiunte dal dr Sacchetti.

anzi integrare con alcune ulteriori considerazioni negative, conseguenti agli ulteriori accertamenti svolti.

La Commissione ritiene sottolineare come sia stata lacunosa anche l'indagine in relazione all'accertamento della causa della morte di Miran Hrovatin. Malgrado unica autorità competente fosse la Procura di Roma, l'omessa tempestiva comunicazione della notizia di reato ha determinato il trasferimento della salma di Hrovatin immediatamente a Trieste senza la possibilità di svolgere un accertamento contestuale con quello sul corpo della Alpi.

È pur vero che la Procura di Trieste dispose l'esame autoptico sul corpo di Miran Hrovatin ma l'esame fu limitato ad una esplorazione della sola scatola cranica all'esito della quale fu concesso il nulla osta alla cremazione della salma. Ciò ha impedito la riesumazione della stessa per una più approfondita indagine a carattere peritale.

Sorprende, inoltre, che il Pubblico Ministero dott. De Gasperis non solo non si sia posto il problema di procedere ai doverosi e approfonditi accertamenti sui cadaveri, illuminanti per la esatta ricostruzione della dinamica dei fatti, ma anche che egli non abbia mosso alcun passo per cercare di ottenere attraverso il SISMI, il Ministero degli Esteri, l'Ambasciatore addetto alla Somalia, il Ministero della Difesa, il Comando Unosom:

- l'immediato trasferimento in Italia dell'autovettura su cui si trovavano i due giornalisti al momento dell'agguato, né che abbia ritenuto necessario fare eseguire sul posto qualsivoglia accertamento tecnico sulla stessa anche in considerazione che all'epoca a Mogadiscio vi era ancora una forte presenza delle Nazioni Unite, oltre alla rappresentanza diplomatica italiana con Carabinieri a seguito, e numerosi giornalisti italiani hanno potuto visionare, fotografare e filmare l'autovettura¹⁰⁷⁸;
- l'individuazione e la raccolta di più puntuali informazioni dai militari pakistani in servizio al check-point dislocato lungo il tragitto percorso dall'autovettura a bordo della quale viaggiavano Alpi e Hrovatin che, sulla base di alcune emergenze documentali, avevano segnalato che tale autovettura era stata seguita;
- l'assunzione, anche informale, nella immediatezza delle dichiarazioni dei testimoni oculari, prima che i ricordi potessero essere alterati dal tempo e da interventi di terzi e l'assunzione delle testimonianze dei giornalisti stranieri che si trovavano a Mogadiscio in concomitanza con l'omicidio¹⁰⁷⁹;
- la verifica dei registri degli ospedali di Mogadiscio, atteso che più informazioni concordavano nel segnalare il ferimento e ricovero di uno o più assalitori;
- l'acquisizione della pistola nella disponibilità dell'autista Sid Ali Mohamed Abdi e del fucile a ripetizione in possesso della scorta dei due giornalisti, Nur¹⁰⁸⁰

¹⁰⁷⁸ Mentre l'autovettura fu più volte esaminata, fotografata e filmata da diversi giornalisti che si trovavano in Somalia o che si sono appositamente recati a Mogadiscio per svolgere inchieste giornalistiche sul duplice omicidio. È singolare che in questo contesto Francesco Chiesa, l'operatore che lavorava con il giornalista della TV Svizzera Vittorio Lenzi, recuperò nell'abitacolo dell'autovettura un frammento metallico, che lo stesso Lenzi si è fatto parte diligente nella consegna al PM precedente. L'operazione di recupero è oggetto di una ripresa filmata e acquisita agli atti della Commissione.

¹⁰⁷⁹ Ci si riferisce ad esempio a i già citati giornalisti della TV Svizzera Lenzi e Chiesa e al giornalista somalo che collaborava con l'ANSA Ali Moussa.

¹⁰⁸⁰ La Corte di Assise di appello di Roma ha rimarcato la particolare valenza negativa di questa mancata acquisizione.

e neppure si sia preoccupato di dare immediate direttive di indagine affinché venissero recuperati tutti i bagagli, e in particolare fossero immediatamente acquisiti agli atti gli appunti, i taccuini, le riprese filmate e fotografiche effettuate dai giornalisti uccisi, oltre, ovviamente, alla documentazione fotografica e filmata effettuata dai giornalisti stranieri¹⁰⁸¹.

Anche sotto il profilo della corretta custodia dei reperti, non può sottacersi una trascuratezza difficilmente giustificabile: alcuni reperti biologici sono stati recuperati solo dopo onerose ricerche in quanto distribuiti tra vari laboratori e non sempre in perfette condizioni di conservazione. La ricerca della documentazione radiografica e fotografica della precedente autopsia è stata complicata. Ugualmente dicasi per gli altri corpi di reato, particolarmente importanti, quali il residuo del proiettile che ha ucciso Ilaria Alpi e parte della camiciatura del proiettile stesso, rinvenuta a suo tempo nel cranio della giornalista e che risultava addirittura segata. ***

La formazione e la gestione dei procedimenti presso la Procura di Roma

La Commissione ha esaminato con particolare attenzione gli atti dei procedimenti penali iscritti presso la Procura della Repubblica di Roma inerenti la vicenda del duplice omicidio e gli episodi connessi.

E' risultato, infatti, che le indagini, in una prima fase, si sono articolate non all'interno di un unico procedimento, ma in ben tre fascicoli.

Il primo procedimento ad essere aperto, in ordine cronologico, è quello assegnato al dott. Andrea De Gasperis, magistrato di turno il giorno in cui è pervenuta alla Procura la richiesta di autorizzazione alla sepoltura delle salme.

Questi il 22 marzo 1994 ha iscritto il fascicolo n. 2822/94/44 relativo alla notizia di reato del duplice omicidio dei giornalisti italiani, procedendo ad alcune attività di indagine, peraltro frammentarie e lacunose, foriere di risultati altrettanto incompleti e lacunosi.

Mentre erano in corso le suddette indagini la Digos di Udine, di iniziativa, si inseriva nell'inchiesta prendendo contatti, a partire dal 21 maggio 1994, con una fonte che forniva notizie in merito alla vicenda¹⁰⁸².

La Digos aveva informato la Procura di Udine e questa aveva trasmesso gli atti per competenza alla Procura di Roma.

Tali atti, tuttavia, non confluirono immediatamente nel fascicolo 'principale' (quello intestato a De Gasperis), ma vennero utilizzati per la formazione di un autonomo procedimento, di atti non costituenti notizie di reato, recante il n. 4717/94 iscritto in data 10 giugno 1994, e assegnato dall'allora Procuratore di Roma dott. Coiro ai magistrati dott. Ionta e dott. Paraggio, probabilmente in ragione del fatto che quest'ultimo si occupava della cooperazione.

¹⁰⁸¹ E ciò senza nulla togliere alle concomitanti responsabilità e omissioni degli organi di PC al momento dell'arrivo delle salme e dei bagagli in Italia

¹⁰⁸² Sulla attività della DIGOS di Udine si rinvia ad altro capitolo della presente parte della relazione.

Tale fascicolo conteneva le notizie confidenziali raccolte dalla Digos di Udine, che collegavano l'omicidio dei due giornalisti con un traffico di armi a cui erano interessati vari personaggi, italiani, somali e stranieri e che avrebbe coinvolto le navi donate alla Somalia nell'ambito della cooperazione italiana (si indicano i nomi della Shifco e di Mugne, di Marocchino, di Garelli, di Giovannini). Tali note, trasmesse direttamente al Pm Ionta, sono state poi trasmesse in copia al dott. De Gasperis per unione al procedimento la lui istruito¹⁰⁸³.

Ancora, e sempre nel medesimo periodo, precisamente il 20 giugno 1994, veniva iscritto un ulteriore procedimento penale, il n. 6830/94 di fatto connesso ai primi due, relativo al reato di traffico illecito di armi. Tale indagine era scaturita dalle dichiarazioni spontaneamente rese ai PM De Gasperis e Ionta dal giornalista Maurizio Torrealta il 31 maggio 1994.

Nel corso delle indagini il dott. Ionta ravvisava l'esistenza di una connessione tra i due procedimenti pendenti davanti a sé (4717/94 e 6830/94 e disponeva la riunione degli stessi in data 18 settembre 1995. Nel gennaio 1997 richiedeva l'archiviazione dell'indagine dei due fascicoli riuniti e la richiesta (accolta dal in data 11 marzo 1997) veniva trasmessa in copia, nel gennaio 1997, agli atti del procedimento per il duplice omicidio in carico ai Pm De Gasperis e Pititto.

L'avvicendamento dei pubblici ministeri

In merito alla vicenda della revoca dell'assegnazione ai PM De Gasperis e Pititto (provvedimento del 16 giugno 1997) i PM romani dott. Vecchione, dott. Pititto e dott. De Gasperis hanno offerto alla Commissione ricostruzioni dei fatti assolutamente contrastanti e accompagnate, talvolta, da accuse reciproche, tali da far ipotizzare l'esistenza di una notizia criminis, da trasmettere doverosamente dalla Commissione all'AG competente.

In base all'art. 17 del regolamento, gli atti sono stati, pertanto, trasmessi alla Procura competente, cui sono state rimesse anche le valutazioni di alcune disfunzioni processuali.

Il presunto rinvenimento di una microspia all'interno del carcere di Rebibbia

Ad analoga conclusione la Commissione è pervenuta in merito alla vicenda del rinvenimento della microspia presso la CCM di Rebibbia il 13 gennaio 1999 in

¹⁰⁸³ Il dott. Ionta, sentito in commissione il ..., ha spiegato che " *avendo visto che questo procedimento poteva avere un'interferenza (questo non è un procedimento per l'omicidio, perché altrimenti sarebbe stato riferito a ignoti, ma è un procedimento che si riferisce a notizie non costituenti reato, "n"), quando ho appreso che vi era un procedimento per l'omicidio di Ilaria Alpi, ho trasferito queste carte al titolare del processo...[...]* ...Nel momento in cui quel fascicolo è stato allegato al fascicolo principale, cioè l'unico vero fascicolo, che era in quel momento nelle mani del collega De Gasperis, io non ho seguito l'andamento di quel processo... io non mi sono più assolutamente interessato"

occasione dell'interrogatorio di Guido Garelli da parte del Procuratore della Repubblica di Asti nell'ambito di una indagine relativa ad un traffico internazionale di rifiuti tossici da parte del PM di Asti.

Dagli atti acquisiti dalla Commissione risulta che la vicenda ha dato vita al procedimento numero 9334/99 RGNR¹⁰⁸⁴, avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, a carico di un consulente tecnico per i delitti di cui agli arti 479 e 367 c.p. conclusosi, poi, con richiesta di archiviazione.

Anche in tal caso, peraltro, le contrastanti versioni esposte dai magistrati delle Procure di Roma e di Asti dinanzi alla Commissione e il tono delle stesse, ha richiesto la doverosa trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria competente ai sensi del già citato articolo del regolamento.

La rivelazione di segreti d'ufficio

E ancora questa Commissione si è sentita in dovere di trasmettere gli atti alla competente AG in relazione ad una lamentata violazione di segreto di indagine, che ha visto in contrasto i medesimi uffici giudiziari e protagonisti di una improvvida propalazione il difensore di un indagato, le cui utenze erano sotto controllo.

Gli atti acquisiti dalla Commissione (quelli trasmessi il 13/1/1998 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma - stralcio di una conversazione telefonica intercorsa tra un soggetto indagato ed un interlocutore italiano del 20/12/1997 in all. 14 e quelli del Tribunale Distrettuale delle impugnazioni in materia di libertà di Roma acquisiti presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma) hanno evidenziato come il 30/1/1998, alle ore 22.37 venisse intercettata una conversazione telefonica in arrivo sull'utenza sotto controllo, nel corso della quale l'avvocato aveva riferito di aver saputo dal proprio assistito che (le forze di polizia) erano andate a perquisire ed a portar via molte carte e aveva chiesto di sapere se era stato trovato qualcosa di equivoco. Il legale aveva fornito, poi, il numero telefonico, aveva chiesto di inviargli copia dei verbali di sequestro e lo aveva invitato a nominarlo come secondo difensore. Ancora, nel corso del colloquio aveva riferito di aver appreso da certi atti che il telefono dell'interlocutore era sotto controllo da parte della Procura; in particolare egli aveva detto di aver visto una lettera diretta al Procuratore che indagava sulla morte di Ilaria Alpi, da cui si evinceva l'esistenza di una intercettazione su una utenza, che egli aveva ritenuto essere quella della persona che aveva chiamato e con cui era in corso la loro conversazione. Ancora una volta pertanto, si è resa doverosa la trasmissione degli atti alla competente Autorità giudiziaria.